

## Centralinisti non vedenti - collocamento e indennità di mansione

Ai centralinisti non vedenti spetta una indennità di mansione indipendentemente dalla modalità di accesso all'impiego.

La legge 113 del 29 marzo 1985 regola circa il collocamento al lavoro dei lavoratori centralinisti non vedenti.

In base a quanto previsto dalla legge, ai lavoratori centralinisti non vedenti occupati rispetto alle norme del collocamento obbligatorio, previste dalla Legge 68/99, spetta una indennità di mansione (art.9 L.113/85). Tale indennità veniva istituita già dalla Legge 397 del 3 giugno 1971, che all'articolo 4 prevedeva una indennità corrispondente a quella riconosciuta agli addetti dell'allora Azienda di stato per i servizi Telefonici (ASST).

Nella sentenza 782/2005 del tribunale del lavoro di Reggio Calabria si legge che la misura della indennità è una erogazione connessa alla maggior gravosità della prestazione lavorativa resa dal lavoratore cieco, non è pertanto condizionata alla effettiva prestazione lavorativa e, "va considerata come parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti".

Relativamente poi alle giornate di assenze tutelate dalla legge 104/92, queste non comportano decurtazione dell'indennità di mansione ex art. 9 legge 113/85 pertanto, al lavoratore dipendente non vedente che svolga mansioni di centralinista telefonico, deve essere corrisposta l'indennità di mansione anche nel caso di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, legge 104/92. (Si legga in proposito la nota protocollo n. 3526/2009 Ministero Beni e attività culturali). Nella stessa sentenza 782/2005 sopra citata, si legge "va da se che nella retribuzione dovuta in caso di assenze retribuite vada sempre compresa la cd <indennità di mansione>"

La Corte costituzionale con sentenza 140/2006 ha chiarito che l'indennità di mansione viene corrisposta a tutti i lavoratori impiegati come centralinisti telefonici non vedenti indipendentemente dalla modalità di accesso all'impiego (tramite collocamento obbligatorio o meno). Nella sentenza si legge che: "l'indennità di mansione di cui è questione si ponga essenzialmente quale "corrispettivo" dell'obiettivo gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, oltre che della particolare natura delle mansioni espletate, nonché dell'impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative."

Il Servizio Studi e consulenza trattamento personale del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel parere n. 29458 del 18 luglio 2012, ha ribadito che nonostante i dubbi sorti negli anni, l'indennità debba essere erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista. D'altra parte l'indennità prevista nella legge 113/85 ha carattere generale ed è valevole sia per il settore pubblico che per quello privato e non può essere modificata in sede di contrattazione collettiva.

In ultimo si è espresso anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato con nota 10.7.2013, Prot. 59207 ribadendo che "nella retribuzione dovuta al personale centralinista non vedente in caso di assenze retribuite, quali quelle di cui

all'art. 33, comma 6, della L. n. 104 1992, non può non essere ricompresa anche l'indennità di mansione, quale parte integrante della stessa".

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Tesoro 84 del 4 novembre 1992 e dalla documentazione di cui sopra, possiamo in breve dire che, l'indennità di mansione: concorre alla formazione dell'imponibile previdenziale e fiscale;

È dovuta per ogni giornata di effettivo servizio;

Non viene corrisposta nei periodi di assenza dal lavoro ad eccezione dei giorni:

di ferie (congedo ordinario);

di infortunio sul lavoro;

di malattia dipendente da causa di servizio;

di permesso sindacale (limite massimo di 4 giornate mensili);

di assenze per donazione sangue;

di frequenza di corsi professionali tenuti dall'amministrazione di appartenenza;

di assenze per esigenze di servizio;

assenze per permessi 104/92.

Dal 1° aprile 1992 l'indennità è corrisposta in lire 7.290, rivalutata in euro 3,76 lorde giornaliere per un orario di lavoro svolto in sei giorni settimanali. Nel caso in cui l'orario di lavoro venga svolto in cinque giorni settimanali l'importo dell'indennità è maggiorato del 20% ed è pari a Euro 4,51.

L'importo dell'indennità è ridotto del 50% se l'orario di lavoro è inferiore alla metà dell'orario normale.

Sulla base della contrattazione collettiva possono essere stabiliti importi di maggior favore e, comunque, mai inferiori a euro 3,76 o euro 4,51 a seconda dei giorni lavorativi nella settimana. Per questo motivo, si raccomanda di verificare quanto eventualmente previsto dallo specifico contratto di lavoro.

Non ci risulta che sull'argomento INPS abbia emanato circolari specifiche, fatta salva la Circolare 28 del 6 febbraio 1993 che però riguarda esclusivamente i dipendenti dell'Istituto.